

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Quando la sentenza pronunciata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem?

Va confermato che la sentenza pronunciata in sede di gravame è legittimamente motivata "per relationem" purchè il giudice d'[appello](#), facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Ciò non accade, invece, quando il giudice d'appello si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga nella sentenza impugnata, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (come nel caso in cui il secondo giudice non abbia proprio illustrato le critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado, né abbia indicato le ragioni del proprio convincimento).

NDR: in senso conforme si veda Cass. n. 14786 del 19/07/2016 e Cass. Sez. U n. 642 del 16/01/2015.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 10.4.2017, n. 9196

...omissis...

Il primo motivo di ricorso deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa le ragioni contenute nei motivi di appello, ovvero quanto alla questione dell'incompetenza del Giudice di pace; all'eccezione di nullità del contratto D.P.R. 380 del 2001, ex art. 30; alla natura definitiva, e non preliminare, del contratto ssssss alla ricevuta comunicazione dell'intenzione di esercitare la prelazione da parte di un confinante. Si evidenzia criticamente che il Tribunale si sia limitato a riportarsi alla sentenza di primo grado, senza pronunciare sull'appello.

Il secondo motivo eccepisce, in particolare, la nullità della sentenza per omessa valutazione dell'eccezione di nullità del contratto D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 30.

Il terzo motivo contesta la violazione degli artt. 38 e 320 c.p.c., sostenendosi che le eccezioni di incompetenza dovessero considerarsi tempestive, in quanto la prima udienza, svoltasi antecedentemente al rilievo dell'incompetenza, si era limitata ad un rinvio per gli incumbenti di cui all'art. 320 c.p.c.

E' fondato il primo motivo di ricorso, ed il suo accoglimento assorbe l'esame delle altre due censure.

Secondo costante interpretazione di questa Corte, la sentenza pronunciata in sede di gravame è legittimamente motivata "per relationem" purchè il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015).

Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, si è invece limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga nella sentenza impugnata, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. In particolare, il Tribunale non ha proprio illustrato le critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado, nè ha indicato le ragioni del proprio convincimento, rinviando alla "molteplicità dei rilievi giuridici fatti valere dal Giudice di prime cure, comparata con la lettura attenta delle emergenze di primo grado", senza alcuna esplicitazione al riguardo, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, rendendo addirittura impossibile l'individuazione del "thema decidendum".

Conseguono l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame dell'appello e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

pqm

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Lecce in diversa composizione.